

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 23 gennaio 2019

Sul disegno di legge:

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessò che:

- secondo l'articolo 165 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport. Lo stesso articolo 165 del TFUE invita l'Unione e gli Stati membri a favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali nel settore dello sport, in particolare con il Consiglio d'Europa;

- l'azione dell'UE può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali che lo sport deve affrontare in Europa, quali le partite truccate, che richiedono sforzi congiunti e un approccio strettamente coordinato. Ad oggi gli Stati membri si trovano in fasi diverse dello sviluppo del contrasto alle partite truccate. La natura transnazionale delle partite truccate comporta la collaborazione tra Stati membri con livelli diversi di esperienza, creando la necessità di condivisione di buone pratiche e sviluppo di competenze. In questo l'UE gioca un ruolo importante come catalizzatore della cooperazione;

- nel corso degli ultimi anni sia la Commissione europea che il Parlamento europeo sono intervenuti sul tema delle frodi sportive legate alle scommesse con una serie di comunicazioni e risoluzioni. Tra tutte si ricorda la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, con la quale il Parlamento invita la Commissione a proporre un quadro legislativo appropriato contro i fenomeni di riciclaggio legati ai giochi e alle scommesse, in particolare sulle competizioni sportive e sugli animali coinvolti in combattimenti, prevedendo nuovi reati quali la manipolazione delle scommesse sportive e definendo livelli sanzionatori adeguati e meccanismi di controllo che coinvolgano le federazioni sportive, le associazioni e gli operatori online e offline nonché, ove occorra, le autorità nazionali;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 3^a
S E D E

considerato che:

- la Convenzione in ratifica rappresenta uno strumento in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale;

considerato in particolare che:

- gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. Per quanto riguarda la sua applicazione negli Stati firmatari, essa è prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, ovvero decorso un periodo di tre mesi seguenti il raggiungimento di 5 ratifiche, almeno 3 delle quali provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa. Ad oggi, hanno ratificato 3 Paesi membri del Consiglio d'Europa (Norvegia, Portogallo, Ucraina), mentre 30 Paesi hanno solo firmato (11 dei quali non membri del Consiglio);

- gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a l'individuazione dell'autorità nazionale competente (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa; la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio;

- rilevato che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione);

- valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Luisa Angrisani